

Bolli, sempre bolli, fortissimamente ...

Giovanni Pizzo

Sembra infine arrivata la calma piatta, nei servizi demografici, dopo le turbolenze dei primi mesi di applicazione delle novellate disposizioni sul rilascio dei certificati. Ormai entrate nella prassi ordinaria le varie diciture che manifestano la in/utilizzabilità dei certificati nei confronti degli uffici pubblici (cfr. art. 40 D.P.R. 445/2000 vigente), ci si può finalmente compiacere per la ridimensionata mole del loro rilascio.

Permane però, per le ipotesi ancora attuali di legittima richiesta e conseguente rilascio, la pervicace resistenza da parte dei richiedenti a non voler pagare la corrispettiva imposta di bollo, e non ci riferiamo certo alle specifiche ipotesi di esenzione che si applicano con consolidata normalità. Accade che l'ufficiale di anagrafe sia apostrofato con saccente arguzia "ma come, se i certificati sono stati aboliti, perché lei mi chiede la marca da bollo?" (un avvocato, sic). Allora vale la pena, una volta di più, cercare un modo pacato di porre la questione, un po' come fa il pescatore che impara (e applica poi con destrezza) la tecnica buona per staccare senza spaccarla la cozza dallo scoglio.

Esenzioni dall'imposta: principi inderogabili

«Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poiché si sovvertirebbe altrimenti il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale.» (Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Risoluzione n. 132/E del 13 novembre 2006)

«In linea generale, le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, in quanto deroga al principio di uguaglianza e al principio di conformità del sistema impositivo al criterio della capacità contributiva sanciti rispettivamente dall'art. 3 e dall'art. 52 della Costituzione, e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione.» (Cassazione Se. V Civile sentenza n. 9760 dell'8 ottobre 1997; ed inoltre n. 2057 del 13 febbraio 2002, n. 3970 del 19 febbraio 2009, n. 20083 del 18 settembre 2009, n. 21144 del 2 ottobre 2009; SS.UU. n. 23665 del 9 novembre 2009).

Di conseguenza, *«sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati»* (Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa, risoluzione 25/E del 25 marzo 2010).

Tribunali e giurisdizione

La giurisdizione non è pubblica amministrazione, non soggiace dunque alle regole sulla semplificazione amministrativa, comprese quelle che riguardano le limitazioni nella richiesta/emissione dei certificati (art. 40, D.P.R. 445/2000). Perciò, è legittima la richiesta di certificati se hanno come destinazione un Tribunale.

La esenzione dall'imposta di bollo per gli atti e documenti soggetti fin dall'origine (artt. 1 e 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972), è eventualmente determinata dall'uso: come previsto dalla tabella alleg. B al medesimo D.P.R. 642.

Uffici pubblici

Le pubbliche amministrazioni (elencate nel D.Lgs. 165/2001 - *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, art. 1, comma 2), alle quali è vietata l'acquisizione tramite i privati dei certificati a supporto delle loro attività istruttorie ma alle quali è consentito l'accesso diretto agli archivi pubblici certificanti, sono:

— tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi

- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le regioni,
- le province,
- i Comuni e le comunità montane (e loro consorzi e associazioni),
- le istituzioni universitarie,
- gli istituti autonomi case popolari,
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Se proprio gli occorre la certificazione, questa è liberamente richiedibile/rilasciabile tra pubblici uffici, tenuto conto comunque delle eventuali esigenze fiscali in materia di imposta di bollo prescritte dal D.P.R. 642/1972. Infatti beneficiano dell'esenzione solo quelle indicate all'art. 16 della tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972): [sono esenti in modo assoluto gli] *atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati*. Fuori da questi casi dunque l'imposta deve essere regolarmente assolta dall'ufficio richiedente (e così il diritto di segreteria).

Alcune altre realtà

La verifica sulle autocertificazioni (D.P.R. 445/2000, art. 71) richiesta dalle amministrazioni procedenti (e anche dai privati che ne abbiano applicato la previsione: art. 2), si svolge non emettendo certificati (i quali, salva l'ipotesi appena vista di cui all'art. 16 della tabella esenzioni, pagano l'imposta di bollo e il diritto di segreteria), ma con semplice risposta sul merito di quanto dichiarato dal privato: "dagli atti d'ufficio (non) risulta che in effetti Tizio.....".

La banca (anche per mutui), l'assicurazione privata per l'accensione o l'estinzione di polizze di qualsiasi tipo, i servizi di bancoposta (apertura conti correnti anche per l'accredito delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), i CAAF (sono soggetti privati, non godono di alcuna esenzione 'sui certificati', neanche quando li esigono 'per non sbagliare' nella compilazione di pratiche), il curatore di eredità giacente, il curatore fallimentare: per tutti costoro i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria.

La tabella che proponiamo è necessariamente incompleta, essendo all'ordine del giorno degli sportelli anagrafici le richieste e le motivazioni più fantasiose in appoggio alla pretesa di non pagare l'imposta anche quando prevista. Rimane il principio semplice e lineare:

- il certificato viene emesso (firmato) dall'ufficiale di anagrafe soltanto se il richiedente abbia pagato l'imposta di bollo prescritta (art. 11, D.P.R. 642/1972), e venga corrisposto il diritto di segreteria;
- chi vanta un legittimo titolo esentativo deve dichiararlo espressamente, sulla scorta di una specifica norma di legge (Ministero dell'Interno, circolare 12/1984) - in caso contrario è tenuto a pagare l'imposta e il diritto di segreteria.

ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI BOLLO DOPO LA LEGGE 183/2011 - Giovanni Pizzo

DESCRIZIONE	IMPOSTA DI BOLLO SI / NO	RIFERIMENTI e NOTE	DIRITTI DI SEGRETERIA
Atti giudiziari (notifica)	SI	Si ritiene che non sussistano, nel caso di certificati anagrafici richiesti per notificazione di atti giudiziari, i presupposti per la applicazione della disposizione esentativa indicata dall'art. 18 del D.P.R. 11572002 (TU sulle spese di giustizia, contributo unificato). Ne consegue che i suddetti certificati anagrafici non possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, 26 maggio 2004] I certificati ad uso notifica atti giudiziari non godono di alcuna esenzione e devono dunque essere rilasciati previo pagamento della ordinaria imposta di bollo [Ministero dell'Interno, parere del 23.2.2007]	SI
Adozione minori	NO	Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. [L. 184/1983, art. 82]	NO [L. 184/1983, art. 82]
Assegni familiari (stato famiglia)	SI (se preteso dal datore di lavoro)	A parere di questa Direzione le certificazioni di stato di famiglia richieste per accedere al beneficio non rientrano nell'elencazione tassativa dell'art. 9 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972, che limita l'esenzione ad "atti e documenti in materia di assegni familiari". Tale carattere non sembra ravvisabile in una certificazione anagrafica né sembra rilevante, ai fini della specifica esenzione, la finalità della certificazione stessa. In definitiva, si ritiene che gli stati di famiglia rilasciati dal Comune per la presentazione al datore di lavoro siano regolarmente soggetti all'imposta di bollo ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-36496/2012 del 1.8.2012]	NO [L. 319/1958, art. 1]
Controversie di lavoro	NO	Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. [Articolo unico L. 2 aprile 1958, n. 319 - Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro - come sostituito dall'art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533. Art. 12, comma 2, p. 2., Tab. alleg. B (art. 10 L. 533/1973) al D.P.R. 642/1972]	NO [L. 533/1973, art. 1]
Gratuito patrocinio	NO (vedi nota a lato)	Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, <i>se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato</i> , e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione. [Art. 18 (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato) del D.P.R. 642/1972] NB.: perciò, nella richiesta vanno specificati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.	SI
Interdizione e inabilitazione (amministratore di sostegno)	NO	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o	SI

		dell'interdetto. [Art.13 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	
Divorzio e separazioni	NO	Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. [Art. 19 L. 74/1987. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".]	NO [Ndr: il diritto di segreteria è il corrispettivo per un servizio, quindi è una tassa]
Poveri (non abbienti)	NO	Poiché l'elenco dei non abbienti non è più esistente, in analogia con quanto indicato nel TU dell'imposta di registro, per fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo è necessario che l'interessato provi di non essere assoggettato all'imposta sui redditi. [R.M. n. 603/1993. Art. 8 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	SI
ONLUS	NO	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). [Art. 27 bis Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972] Ndr: La lettera della disposizione induce a ritenere che la esenzione si applica tanto in quanto la Onlus chieda direttamente al Comune il rilascio degli atti in questione.	SI
Procedimenti penali	NO	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare; i documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato. [Art. 3 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	SI
Avvocati e procuratori (per notifica atti giudiziari)	SI	Il D.P.R. n. 115/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", ed in particolare l'art. 18 "Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato". Il Ministero delle Finanze è intervenuto con Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, del 14 agosto 2002, n. 70 con la quale sono state dettate le linee e i criteri di analisi utili ad una corretta interpretazione della norma in oggetto. Successivamente, la Direzione regionale del Piemonte, Ufficio fiscalità generale, del 26 maggio 2004, n. 04/27442, ha ritenuto che "la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo". In conclusione, i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, devono essere rilasciati in bollo. [Ministero dell'Interno, Parere del 1/6/2006]	SI
Sport	NO	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. [Art. 27 bis Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972] Ndr: La lettera della disposizione induce a ritenere che la esenzione si applica tanto in quanto le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal	SI

		CONI chiedano direttamente al Comune il rilascio degli atti in questione.	
Successioni	SI	Nella dichiarazione di successione il contribuente, attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Quindi non sussiste pertanto alcun obbligo di allegare alla dichiarazione di successione i certificati previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 346/1990; qualora però gli stessi fossero rilasciati dall'ente pubblico(ndr: per banche, assicurazioni, bancoposta) devono essere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. n. 642/1972, assoggettati fin dall'origine all'imposta di bollo. [Agenzia delle entrate, Direzione Regionale del Piemonte, prot. n. 27085/06 dell'8.6.2006] Ndr: La risoluzione 25/E del 29.3.2010 dell'Agenzia delle Entrate è da ritenersi non più corretta; infatti, con l'entrata in vigore della legge 183/2011 è vietato alle pubbliche amministrazioni di esigere dai privati la esibizione di certificati (cosa che quella risoluzione invece 'tollerava').	SI
Recupero crediti (società)	SI	Si ritiene che i certificati anagrafici richiesti dalle società di recupero crediti siano da assoggettare all'imposta di bollo in quanto non vi sono specifiche disposizioni normative che ne consentono il rilascio in esenzione. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, 23 giugno 2010]	SI
Recupero crediti (difensore d'ufficio)	SI	Si ritiene che il rilascio certificato anagrafico da parte del Comune su richiesta del difensore d'ufficio, pur utile nell'economia della <i>procedura</i> e dunque potenzialmente funzionale ad un suo fruttuoso svolgimento, tuttavia non ne entra a far parte. Il certificato stesso, pertanto, è regolarmente soggetto ad imposta di bollo, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al DPR 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-41053/2012 del 10.9.2012]	SI
Recupero crediti (da istituti di credito)	SI	Gli atti di recupero crediti posti in essere da Istituti di Credito non sono né oggettivamente né soggettivamente assimilabili ad alcuna delle voci oggetto di esenzione. I certificati in parola saranno pertanto regolarmente soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-27671/2008 del 22.5.2008]	SI
Cremazione (manifestazione di volontà)	SI	La manifestazione di volontà per la cremazione effettuata tramite un 'processo verbale' reso davanti all'ufficiale dello stato civile non ha i requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 17 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972. Pertanto, rilevata l'assenza di una specifica previsione normativa in merito all'esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione - ne discende la loro assoggettabilità all'imposta di bollo fin dall'origine in quanto atti ricevuti da altri pubblici ufficiali non rientranti nella previsione di esenzione del citato art. 17. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-35613/2010 del 22.10.2010]	NO [atto del privato rivolto al servizio comunale]

Trasporto salme	NO	Qualora una diversa autorizzazione <i>valga anche</i> come autorizzazione al trasporto, quest'ultima rimane assorbita, agli effetti dell'imposta di bollo, nel trattamento fiscale riservabile alla prima. Pertanto, le autorizzazioni all'inumazione o alla tumulazione, che valgono anche come autorizzazione al trasporto (cfr. LR del Veneto n. 18/2010, art. 23) vanno rilasciate in carta semplice ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-40021/2010 del 24.11.2010]	SI
Cremazione (autorizzazione)	SI	Le autorizzazioni alla cremazione ex art. 13 della legge n. 130/2001, che valgono anche come autorizzazioni al trasporto funebre (cfr. LR del Veneto n. 18/2010, art. 23, comma 2) non beneficiando in sé di una specifica esenzione dal tributo, risultano soggette all'imposta di bollo. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-40021/2010 del 24.11.2010]	SI
Ordini professionali	SI	Le certificazioni anagrafiche richieste da Ordini professionali sono soggette all'imposta di bollo ai sensi degli artt. 1 e 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-50224/2010 del 14.10.2010]	SI
Partiti politici (richieste e autorizzazioni OSAP)	SI	Le istanze presentate all'amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni non rientrano nella previsione dell'art. 27-ter della tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972, configurandosi come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica. Si ritiene che le istanze in argomento e le relative autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi degli articoli 3 e 4 della <u>Tariffa</u> alleg. A annessa al citato D.P.R. 642. [Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 89 del 01.04.2009]	NO per richiesta SI per autorizzazione
Stranieri (pratiche concernenti la disciplina dell'immigrazione)	SI	I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le autodichiarazioni limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, <i>fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.</i> [Art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/2000] Ndr: Il termine inizialmente previsto (1° gennaio 2013) per la modifica di questa norma è stato portato al 30 giugno 2013 (Cfr. p. 22 della Tabella 2 annessa all'art. 1, comma 388, della legge 228/2012). Perciò, fino a quella data, è legittima la richiesta e obbligatorio il rilascio della certificazione a cittadini stranieri finalizzata a pratiche concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Va apposta in questi certificati la dicitura: "Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".	SI
Elettorale (certificato di iscrizione alle liste)	NO	Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. [Art. 1 Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972]	NO (Legge 604/1962, tabella D), norme speciali, punto 8)
Consolati stranieri	SI	Ndr: Le Ambasciate e i Consolati stranieri non rientrano nell'ipotesi esentativa di cui all'art. 16 della Tab. alleg. B al D.P.R. 642/1972, pertanto i certificati da essi eventualmente richiesti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642.	SI

Mutui bancari	SI	Ai certificati richiesti dalle banche al fine di istruire e concedere mutui a medio e lungo termine non è applicabile l'esenzione dell'imposta di bollo prevista dagli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto atti prodromici rispetto alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Pertanto scontano l'imposta di bollo fin dall'origine, come previsto dall'art. 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972. [R.M. 10 novembre 1990, n. 391191]	SI
Assicurazioni private	SI	Ndr: I certificati anagrafici richiesti dalle imprese di assicurazioni private per sottoscrivere o disdire polizze sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della Tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972, dato che non esiste alcuna norma esentativa in materia.	SI

Avvertenza

I diritti di segreteria sui certificati anagrafici anche richiesti dalle pubbliche amministrazioni devono comunque essere corrisposti a meno che non si tratti di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane (Legge 8 giugno 1962, n. 604, tabella D), norme speciali, punto 7).

**Giovanni Pizzo, *L'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa dei Comuni*. Sepel, 2009.
Donato Berloco, *La disciplina del rilascio delle certificazioni dopo la legge n. 183 del 12 novembre 2011. Problematiche*. Sepel, 2012, e-book.**